COMUNE DI ERCHIE



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA

>>COPIA<<

Determinazione N. 79 del 11/02/2021

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni Missere Tiziana c/ Comune di Erchie. Approvazione schema di transazione

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

- che al Comune di Erchie (BR) pervengono innumerevoli richieste di risarcimento danni da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali connessi, a dire degli stessi, all'esistenza di grosse buche sull'asfalto, alla cattiva manutenzione delle strade e/o dei marciapiedi, alla insufficienza e precarietà della rete fognaria e della segnaletica stradale;
- che questo Ente, non essendo coperto di specifica polizza assicurativa, è costretto a riscontrare direttamente le istanze di risarcimento danni pervenute, effettuandone apposita istruttoria;
- che la gestione diretta delle suddette istanze comporta da un lato la necessità di acquisire informazioni, relazioni e perizie al fine di valutare e quantificare il danno, dall'altro la verifica della sussistenza del nesso causale tra evento, responsabilità dell'Ente e danno stesso;
- che il Commissario Straordinario, con propria deliberazione n. 65 del 27/05/2015, ha provveduto a disciplinare la procedura di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni ed ha autorizzato il Responsabile del Servizio Contenzioso a liquidare le istanze di risarcimento fino ad un massimo di € 1.000,00, previo accertamento del danno e specifica istruttoria;

RITENUTO:

- che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada nel caso di specie, il Comune riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito (si veda, Cass. VI 07/01/2016 n. 56; Cass. VI 03/02/2015 n. 1896; Cass. III 27/03/2015 n. 6245);
- che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc (ad uno, Cass. VI 22/02/2017, n.4638);

ATTESO CHE:

- in data 07/01/2020, assunta al prot. 106, veniva recapitata a questo Ufficio missiva in nome e per conto della Sig.ra Missere Tiziana, a firma del proprio legale di fiducia, il quale diffidava l'ente al risarcimento dei danni occorsi all'autovettura di sua proprietà "Volkswagwn Fox" tg. DS482HC, in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 09/12/2019, alle ore 19.15 circa, nella Via vecchia per Lecce, altezza incrocio Via Romagna, allorquando il guidatore, Sig.ra Monticelli Angela, incappava in una buca molto profonda e pericolosa;
- con propria nota prot. 194 del 08/01/2020, pertanto, si procedeva ad aprire l'istruttoria, richiedendo relazione al Responsabile dell'UTC e al Comandante della Polizia Locale, i quali riscontravano con proprie relazioni; in particolare, l'Arch. Ciccarese dava atto della esistenza di dissesti mentre il M.llo Coppola indicava recenti ripristini nella zona indicata;
- nelle more della conclusione del procedimento, in data 27/10/2020 veniva notificato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita;
- seguiva richiesta di ulteriore documentazione da parte dell'Ufficio e proposta da parte del difensore di componimento bonario;

RITENUTO che, onde pervenire ad un accordo stragiudiziale della vicenda - che protratta dinanzi all'Autorità Giudiziaria comporterebbe un inutile aggravio di spese per il Comune - la parte ha dichiarato la disponibilità a definire la vertenza bonariamente e, a fronte della richiesta originaria,

ha inteso accettare la somma omnicomprensiva di € 350,00, senza avere null'altro a pretendere e con rinuncia espressa a proseguire l'azione in sede giudiziaria;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire il superiore interesse pubblico, l'amministrazione può ritenere necessario rinunciare a difendere la propria posizione dinanzi ad un giudice e transigere con la controparte, in virtù del fatto che la transazione ha sicuramente una convenienza economica in relazione alla incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, valutata in comparazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione n. 65 del 27/05/2015;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 20/11/2020;

DETERMINA

- 1) di approvare le ragioni riferite nella parte motiva che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di transazione;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 118/2011, la somma di € 350,00 come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2021							
Cap./Art.	810/0	Descrizione		Spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela				
				delle ragioni del comune, risarcimento danni				
Missione	01	Programma	11	PdC Finanz	1.03.02.11.006			
CIG.	non necessario	Spesa ricorrente		NO				
Creditore	Missere Tiziana							
Causale	Accordo transattivo sinistro del 09/12/2019							
Modal. Finanz.	Fondi comunali							
Importo	€ 350,00 F	razionabile in o	dodicesimi	NO				

- 4) di liquidare, previa sottoscrizione dell'atto di transazione, in favore della Sig.ra Missere Tiziana (MSSTZN73S70L280M), la somma di € 350,00 a titolo di definitivo e complessivo risarcimento per i danni subiti in data 09/12/2019, tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla parte e presente agli atti;
- 5) la presente è esecutiva ed efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, mediante copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario;
- 6) la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- 7) sono garantiti gli adempimenti per la trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 115 del 10/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Erchie, **10/02/2021**

Il Responsabile del Servizio

D.ssa RODI AGATA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 115 del 10/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	1	810	0	62	1	350,00

Erchie, **11/02/2021**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. FRACELLA GIUSEPPE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 120

Il 12/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **79** del **11/02/2021** con oggetto:

Richiesta di risarcimento danni Missere Tiziana c/ Comune di Erchie. Approvazione schema di transazione

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 27/02/2021, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **12/02/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 79 del 11/02/2021